

IL RETTORE

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, co.1;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al regolamento recante

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999,

n. 509;

VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi di

laurea e di laurea magistrale;

VISTO il decreto 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di laurea magistrale in

Giurisprudenza;

VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 2007, n. 386, relativo alle linee guida per

l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;

VISTI i decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione

delle classi delle lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 – Definizione della disciplina dei

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, ai sensi

dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139 – Attuazione D.M. 10 settembre 2010,

n. 249, recante regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n, 240 – Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 – Valorizzazione dell'efficienza delle

Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nelle distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30

dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali di

indirizzo della programmazione delle Università 2016 - 2018 e indicatori della

valutazione periodica per risultati;



VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2016, n. 987 – Autovalutazione, valutazione,

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto

Rettorale n. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato accademico dell'Università degli studi di Milano

- Bicocca nella seduta del 21 febbraio 2017;

VISTA la proposta di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale,

trasmessa al MIUR dal Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Milano -

Bicocca, con nota prot. n. 0013319/17 del 7 marzo 2017;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 20 giugno

2017;

VISTO il decreto del MIUR del 21 giugno 2017, con cui è stata approvata la modifica della

parte generale del Regolamento Didattico dell'Università degli studi di Milano -

Bicocca;

DECRETA

È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo dell'università degli studi di Milano – Bicocca, nel testo che segue:

Regolamento didattico di Ateneo

Parte I - Norme generali

Art. 1 - Definizioni

- 1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
 - b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, di cui alla precedente lettera a);
 - c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;

- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche di cui al D.M. 29 luglio 2011 n. 236;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso di studio;
- I) per regolamento didattico di un corso di studio il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del corso di studio;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; n) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
- p) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con Decreto Rettorale n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e successive modifiche.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, redatto in conformità e in applicazione dell'art. 11 del D.M. 270/2004, dell'art. 1, co. 4 dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dei successivi decreti ministeriali, disciplina gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione delle attività didattiche comuni ai corsi di laurea, di laurea

magistrale, di specializzazione, ai corsi di dottorati di ricerca e ai master universitari attivabili dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca in conformità al proprio Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e successive modifiche.

- 2. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal punto 2 dell'art. 11 della legge 341/1990.
- 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, su proposta del Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, sono riportati nella parte II del presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del D.M. 270/2004.

Art. 3 - Autonomia didattica e amministrativa

- 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale specificano gli aspetti organizzativi dei corsi e sono predisposti ai sensi del successivo art. 16.
- 2. I regolamenti didattici dei corsi di specializzazione sono disposti ai sensi dello Statuto e nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore recanti le pertinenti classi; essi costituiscono appendice ai regolamenti dei Dipartimenti ai quali i corsi di specializzazione fanno capo.
- 3. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca, costituiscono materia di un apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore.
- 4. Le modalità organizzative dei corsi di master universitari e dei corsi di perfezionamento costituiscono materia di un apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
- 5. I regolamenti dei Dipartimenti disciplinano gli aspetti inerenti all'organizzazione e gestione della didattica, i servizi didattici integrativi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui i consigli di coordinamento didattico provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
- 6. I corsi di studio e i servizi didattici alla cui organizzazione concorrano più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa con i consigli di coordinamento didattico ed approvati con le modalità previste dallo Statuto.

- 7. Le modalità di regolamentazione di eventuali strutture speciali di apprendimento, perfezionamento e aggiornamento post-lauream sono determinate dal Senato accademico all'atto della loro istituzione.
- 8. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo nel quale siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle commissioni paritetiche costituite ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.
- 9. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'Ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Regolamento è approvato dal Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore.
- 10. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle delibere assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascun procedimento dispone affinché i provvedimenti adottati vengano resi noti attraverso la rete informatica dell'ateneo. Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità amministrativa dell'attività stessa.

Art. 4 - Titoli di studio

- 1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (DR).
- 2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
- 3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere conferiti anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Possono altresì essere conferiti doppi titoli con atenei stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti/doppi è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
- 4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo

modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 5 - Corsi di laurea

BICOCCA

- 1. I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
- 2. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle direttive dell'Unione Europea.
- 3. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
- 4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti. L'eventuale non affinità tra corsi di laurea afferenti alla stessa classe è approvata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, su proposta del Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, acquisiti i pareri dei Consigli di coordinamento didattico.
- 5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
- 6. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione/iscrizione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
- 7. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea.

Art. 6 - Corsi di laurea magistrale

- 1. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
- 2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
- 3. La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro che hanno conseguito e conseguono la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, nonché a coloro che hanno conseguito e conseguono il titolo di laurea specialistica ai sensi dello stesso D.M. 509/99.
- 4. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
- 5. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione/iscrizione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
- 6. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver acquisito 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.
- 7. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
- 8. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 7 - Corsi di specializzazione

- 1. I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
- 2. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

- 3. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono definiti in conformità alla vigente normativa in materia.
- 4. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
- 5. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

Art. 8 - Dottorati di ricerca

BICOCCA

- 1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo in materia.
- 2. Il suddetto regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle eventuali Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.
- 3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99, ovvero di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e regolamentare di Ateneo.
- 4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 9 - Master universitari

- 1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
- 2. Per essere ammessi al master universitario di primo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea; per essere ammessi al master universitario di secondo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea magistrale o del titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 ovvero, in entrambi i casi, di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo.
- 3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
- 4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 10 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

- 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 341/1990, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) corsi di aggiornamento del proprio personale.
- 2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono stabilite dall'apposito regolamento, approvato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.
- 3. L'organizzazione delle attività formative previste ai punti d) ed e) del comma 1 è approvata dal Senato accademico.

Art. 11 - Crediti formativi universitari

- 1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università consentono agli studenti iscritti l'acquisizione di crediti formativi universitari.
- 2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono attribuiti allo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione e delle competenze acquisite.
- 3. Le modalità delle forme di verifica sono stabilite nel presente regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo articolo 23.
- 4. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 5 del D.M. 270/2004 la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è indicata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico, nel rispetto di quanto stabilito annualmente dal Consiglio d'amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Tale frazione non può comunque essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
- 5. Le attività didattiche comprendono:
 - a) lezione frontale;
 - b) esercitazione;
 - c) laboratori sperimentali, seminariali e attività di campo;

- d) formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi.
- e) stage/tirocinio professionalizzante
- 6. Le attività didattiche possono essere erogate anche a distanza.
- 7. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 4) per ciascuna delle tipologie di attività didattiche di cui sopra, il Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, definisce annualmente la corrispondenza tra CFU e ore.

Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:

- a) 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
- b) da 8 a 12 ore di esercitazioni in aula
- c) da 8 a 16 ore di laboratori sperimentali e seminariali, attività di campo e supporto al tirocinio
- 8. Gli ordinamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale di cui alla parte II del presente Regolamento determinano i crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo, nel rispetto di quanto disposto dalle classi di riferimento ed entro gli standard di impegno orario stabiliti per ciascun credito dalle disposizioni ministeriali.
- 9. I regolamenti dei Dipartimenti, qualora non afferiscano ad alcuna Scuola, o i regolamenti delle Scuole, ove costituite, disciplinano l'istituzione e la composizione delle Commissioni paritetiche ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.
- 10. I Consigli di Coordinamento Didattico, ai sensi dell'art. 31 lettera g) dello Statuto, deliberano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso dell'Università o da altra Università che ne abbia fatto richiesta, anche sulla base di specifici accordi interateneo e comunque sulla base di un documentato accertamento dei contenuti didattici e formativi corrispondenti ai crediti dei quali si chiede il riconoscimento.
- 11. Il Regolamento degli studenti disciplina le norme relative alla decadenza dello status di studente e dell'obsolescenza dei crediti acquisiti.
 - I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, di cui informare gli interessati con un preavviso di almeno sei mesi, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
- 12. Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università, purché opportunamente documentate, possono essere riconosciute come crediti formativi universitari dai Consigli di Coordinamento Didattico, nel rispetto di quanto approvato dal Senato Accademico.
- 13. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano, in relazione agli ordinamenti didattici vigenti, gli obblighi di frequenza agli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Eventuali deroghe sono approvate dai Consigli di Coordinamento Didattico

che ne stabiliscono le condizioni e gli obblighi sostitutivi, da commisurare ai relativi crediti formativi.

Art. 12 - Istituzione e modifica dei corsi di studio

- 1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
- 2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
- 3. E' possibile istituire corsi di studio con denominazione formulata in lingua straniera. In tal caso le relative attività formative si svolgono nella medesima lingua.
- 4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico.
- 5. L'istituzione richiede:
 - a) La consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione e/o le risultanze degli studi di settore, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali;
 - b) la determinazione del relativo ordinamento didattico di cui al successivo articolo 13;
 - c) l'acquisizione del parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo espresso mediante un'apposita relazione tecnica;
 - d) l'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario, ove necessario;
 - e) l'accreditamento ANVUR.
- 6. L'istituzione o la modifica dei corsi di studio può essere richiesta dagli organi di governo su propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, su proposta del Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti.
- 7. L'adeguamento della II parte del presente regolamento è disposto con decreto del Rettore.

Art. 13 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono deliberati contestualmente alla prima istituzione dei corsi secondo le modalità indicate al precedente art. 12. Essi sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro

- entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
- 2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la classe o le classi di appartenenza;
 - b) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - c) gli obiettivi formativi;

- d) i risultati di apprendimento attesi formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
- e) i risultati di apprendimento dello studente formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- f) il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- g) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ove previsti;
- h) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, individuando, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, uno o più settori scientifico-disciplinari;
- i) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 20 del presente Regolamento;
- I) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004, dell'art. 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 30 del presente Regolamento e nel rispetto del regolamento d'Ateneo per gli studenti;
- m) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere svolta in lingua straniera.
- 3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica. In caso di corsi di studio interateneo anche stranieri, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
- 4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L'articolazione in curricula deve assicurare in ogni caso un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.
- 5. Una pluralità di curricula può essere prevista nei corsi di laurea magistrale, in particolare al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea,

- anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.
- 6. La modifica dell'ordinamento di un corso di studio è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.

art. 14 - Attività formative dei corsi di laurea

- 1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il percorso formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
 - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
- 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline.
- 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti

didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

- 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adequatamente motivato.
- 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo nei corsi di pari livello consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

Art. 15 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

- 1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il percorso formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

- 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline.
- 3. Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adequato di crediti.
- 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
- 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo nei corsi di pari livello consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).
- 6. In ciascun corso di laurea Magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Art. 16 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

- I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, su proposta del Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, nel rispetto delle scadenze indicate dal Ministero per l'inserimento nella banca dati dell'Offerta formativa annuale.
- 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso, in conformità al relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento.

- 3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del D.M. 270/2004 e tenuto conto, per l'attivazione dei corsi di studio, delle linee guida definite con D.M. 386/2007, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e delle abilità da acquisire e indicando, ove possibile, i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le relative modalità di verifica;
 - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento, ai relativi moduli, ove previsti, e le eventuali propedeuticità;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa nel rispetto di quanto indicato all'art. 11 comma 7;
 - g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
 - h) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - i) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - I) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - m) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - n) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - o) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - p) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - q) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - r) le forme di verifica per il riconoscimento dei crediti acquisiti;
 - s) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
 - t) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, su proposta del Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, previo parere favorevole della commissione paritetica, da rendersi entro 30 giorni

dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico.

Nel manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, su proposta del Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, possono essere disposti eventuali adeguamenti delle attività formative, purché tale possibilità sia espressamente prevista nel regolamento didattico del corso di studio.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione periodica, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Art. 17 - Attivazione e soppressione dei corsi di studio

- 1. L'attivazione dei corsi di studio istituiti è subordinata all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati ministeriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. L'Università assicura agli studenti iscritti a corsi di studio soppressi di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo, garantendo altresì l'esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio attivati.
- 3. La soppressione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Art. 18 - Programmazione e attivazione degli insegnamenti

- Nel rispetto delle scadenze indicate dal Ministero per l'inserimento nella banca dati di riferimento, il Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, il Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, programma le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi nel successivo anno accademico.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, il Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, stabilisce nei piani didattici, in particolare, gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari. I piani didattici stabiliscono altresì l'attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel predisporre la programmazione delle attività formative, il Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, il Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti deve assicurare il coordinamento delle stesse, con particolare attenzione alle mutuazioni e agli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

- 3. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
- 4. Il Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, il Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti stabilisce l'articolazione degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, così da evitare la parcellizzazione delle attività formative.
- 5. Nel caso in cui l'insegnamento si articoli in moduli è indispensabile che questi siano definiti all'interno dell'insegnamento.
- 6. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio il Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, il Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede alla programmazione, al coordinamento e alla definizione delle modalità di verifica dei risultati delle attività formative.
- 7. Gli insegnamenti si completano di norma entro un singolo semestre o comunque nell'arco dell'anno accademico. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
- 8. Gli insegnamenti di corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, sono di norma sdoppiati se, nel rispetto delle normative vigenti, il numero complessivo di studenti scritti e della capienza delle strutture didattiche lo richiedono. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I consigli di coordinamento didattico definiscono i criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati, disciplinando le possibili modalità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del relativo carico.
- 9. Per gli insegnamenti previsti dal regolamento didattico di un corso di laurea o di laurea magistrale è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi se attivati presso altri corsi di studio e comunque previo accertamento della loro funzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi formativi propri del corso di studio. La mutuazione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, dal Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima struttura. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad

altra struttura, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. In ogni caso la mutuazione deve assicurare il rispetto dei requisiti di numerosità degli studenti ai sensi delle normative vigenti. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Art. 19 – Manifesto annuale degli studi

BICOCCA

- 1. Il manifesto annuale degli studi, finalizzato a garantire la trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nei regolamenti didattici e tutte le informazioni relative all'organizzazione della didattica dei corsi di studio, nelle schede uniche annuali dei corsi di studio nonché tutte le procedure amministrative necessarie per l'iscrizione, disciplinate nell'apposito regolamento d'Ateneo per gli studenti.
- 2. I Dipartimenti o le Scuole ove costituite pubblicano, sulla pagina web a loro riservata del sito di Ateneo, il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico entro il 30 giugno, nonché norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate.
- 3. Le strutture didattiche sono tenute a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i calendari didattici, i programmi dettagliati delle attività formative ed in particolare degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 20 - Accessi, iscrizioni, carriera scolastica

- 1. Per l'ammissione a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
- 2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Dipartimenti o le Scuole, ove costituite, indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso; i Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

- 3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di coordinamento didattico vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
- 4. I Consigli di coordinamento didattico_promuovono lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e possono eventualmente organizzare attività formative integrative al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni.
- 5. Per essere ammessi a un corso di laurea Magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo comma 6.
- 6. <u>Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M.270/2004,</u> per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accessi ai corsi universitari gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che devono prevedere, comunque, il possesso di requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
- 7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili, facendo di norma riferimento a: classi delle lauree triennali, numero di crediti acquisiti in determinati settori scientifico-disciplinari e/o competenze acquisite funzionali al percorso formativo della laurea magistrale.
- 8. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Per coloro che abbiano conseguito negli studi pregressi, purché coerenti, risultati di elevato merito la verifica si intende positivamente superata.
- 9. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 270/2004.
- 10. L'ammissione ai corsi di studio a numero programmato è disciplinata ai sensi della normativa in vigore e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base della proposta del Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, su proposta del Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti.
- 11. L'Università provvede entro il 1º luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, il Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, nomina le Commissioni responsabili dello svolgimento delle prove. Le

- graduatorie di tali prove sono di norma rese pubbliche entro otto giorni dallo svolgimento delle stesse.
- 12. Il Senato accademico stabilisce annualmente la data di apertura delle immatricolazioni e del rinnovo delle iscrizioni. Esse hanno termine il 30 settembre. Il Senato accademico può concedere proroghe al termine di cui sopra.
- 13. Il Rettore, sentiti i Direttori di Dipartimento e i Presidenti delle Scuole competenti, può concedere ulteriori deroghe ai termini fissati a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate dai consigli di coordinamento didattico
- 14. Nel caso dei corsi di studio a numero programmato, i termini sono stabiliti annualmente dal Senato accademico su proposta del Dipartimento o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, dalla Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti.
- 15. La qualifica di studente è riservata agli iscritti ai corsi di studio attivati che siano in regola con le procedure di iscrizione e i versamenti relativi.
- 16. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei corsi entro i termini indicati nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.
- 17. E' consentita l'iscrizione a più corsi di perfezionamento attivati nello stesso anno accademico purché non vi sia sovrapposizione di attività didattica.
- 18. Lo studente iscritto a un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che abbia ottenuto l'ammissione a un corso di specializzazione, a un dottorato di ricerca o a un master universitario, deve richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita istanza. La sospensione deve essere richiesta anche per frequentare corsi di studio presso università straniere o presso istituti di formazione militari italiani. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del Regolamento del corso. La sospensione non può durare più di otto anni accademici. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di sospensione. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.
- 19. Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, non rinnovando l'iscrizione per almeno un anno accademico. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso interrotto. Nel periodo di interruzione lo studente non può iscriversi ad altri corsi e/o fruire di attività didattiche. L'interruzione non può durare più di otto anni accademici, fatti salvi i periodi

di interruzione fruiti ai sensi di quanto contenuto nell'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di interruzione.

20. Decadono dalla qualità di studente coloro i quali interrompono o sospendono gli studi, oppure non sostengono esami, per un periodo superiore agli otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole.

Gli anni di iscrizione come ripetente, di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico del corso di iscrizione. Non incorre nella decadenza lo studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento ad un altro corso di studio.

Lo studente decaduto può iscriversi nuovamente al medesimo o ad altro corso di studio. A tal fine la struttura didattica competente procede, su richiesta dell'interessato, alla valutazione dei crediti acquisiti nella precedente carriera, previa verifica della loro non obsolescenza.

Art. 21 - Calendario didattico

- Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1º ottobre e il 30 giugno successivo
- 2. Attività di orientamento, propedeutiche, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dal Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, dal Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti.
- 3. Nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti, il calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali del corso di studio sono stabiliti dal relativo manifesto.
- 4. Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti e si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1º ottobre e termina il 30 settembre successivo. Le prove finali di laurea e di laurea magistrale devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo. Per coloro che conseguono la laurea o laurea magistrale entro tale data, le prove di verifica delle attività formative devono comunque concludersi prima del 1º marzo dello stesso anno. Purché si svolgano entro tali date, le prove in questione possono essere

sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, e che si riferiscano comunque a corsi conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a cinque, e la loro distribuzione sono stabiliti per ciascun Dipartimento o Scuola, ove costituita, dal rispettivo regolamento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Scuole stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono di norma stabilite con 180 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. L'intervallo tra due appelli successivi di norma non può essere inferiore alle due settimane. Le prove finali dei corsi di laurea e di laurea magistrale si svolgono sull'arco di almeno quattro appelli.

Art. 22 - Piano di studio

BICOCCA

- 1. Il piano di studio è l'insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del corso di studio.
- 2. All'atto dell'iscrizione al primo anno, allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio che costituisce il piano di studio statutario.
- 3. Anche al fine di perseguire l'adeguatezza della propria preparazione personale in vista dell'iscrizione a corsi di laurea magistrale, gli studenti iscritti a un corso di laurea possono includere nel proprio piano di studio un insegnamento aggiuntivo rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, o più insegnamenti aggiuntivi che comportino l'acquisizione di non più di 12 CFU. I crediti e le votazioni ottenute per gli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto ma sono registrati nella carriera del corso di laurea.
- 4. L'Ateneo assicura i servizi di orientamento necessari all'esercizio di una scelta consapevole, anche predisponendo opportuni percorsi formativi nell'ambito del regolamento del corso di studio.
- 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Art. 23 - Verifiche del profitto

 Il Regolamento di Ateneo per gli studenti disciplina le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative previste nel piano di studio. Tali accertamenti,

sempre individuali, devono avere luogo secondo modalità che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività formativa e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

- 2. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti. Per gli esami e le prove di profitto che prevedono una prova scritta è comunque diritto dello studente poter sostenere anche una prova orale, ed è diritto del docente poter richiedere che sia sostenuta anche una prova orale. Qualora la prova scritta si componga di sole domande a scelta multipla, la prova orale è obbligatoria.
- 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con un giudizio finale. Per un insegnamento costituito da più moduli la prova di valutazione è unica. E' possibile prevedere un'unica prova per più insegnamenti coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli coordinati o da insegnamenti coordinati, i docenti partecipano collegialmente.
- 4. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive di cui al comma 3, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di accedere agli esiti delle stesse, se scritte.
- 5. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea Magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 10, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 11 del D.M. 270/2004 non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
- 6. Gli accertamenti delle attività formative che non danno luogo a valutazione di profitto devono essere certificati dal Presidente del consiglio di coordinamento didattico
- 7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o

sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

8. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola ove costituita, sentiti i professori ufficiali della materia per i corsi di laurea e di laurea magistrale; su proposta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione con riguardo a queste ultime.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, le Commissioni sono composte da almeno due membri. Qualora il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli, dal professore indicato nel provvedimento di nomina.

Ogni Commissione è composta dal Presidente e da un secondo componente. Il secondo componente può essere un professore di ruolo o un professore aggregato o un ricercatore del medesimo settore scientifico - disciplinare o di settori affini. In caso di impossibilità a individuare altra figura, questi può essere il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico.

Nei casi di elevata numerosità di iscritti alla prova d'esame o di richiesta documentata del Presidente, possono affiancare la Commissione esaminatrice cultori della materia, dotati della necessaria qualificazione, riconosciuta annualmente dal competente Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Coordinamento Didattico.

- 9. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un professore di ruolo o da un professore aggregato.
- 10. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali. Le procedure di verbalizzazione sono disciplinate dal Regolamento studenti di Ateneo.
- 11. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste all'articolo 21 del presente Regolamento.
- 12. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere anticipata. Ogni eventuale spostamento della data dell'inizio dell'appello deve essere resa nota con la massima tempestività.

Art. 24 - Periodi di studio effettuati all'estero da studenti dell'Ateneo

1. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere e/o con centri di ricerca, sono riconosciute valide ai fini della carriera scolastica e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché tali attività siano compiute nel rispetto delle norme di cui al

presente articolo e delle determinazioni specifiche dei Dipartimenti o delle Scuole interessate.

- 2. Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:
 - la frequenza di corsi di insegnamento;
 - il superamento di esami di profitto;
 - le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
 - le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza dei reparti di degenza e le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di Specializzazione e di dottorato, secondo le determinazioni dell'organo collegiale che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato.
- 3. La determinazione dei crediti acquisibili a seguito dello svolgimento delle predette attività svolte all'estero è di competenza dell'organo collegiale che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato al riconoscimento.
- 4. L' organo collegiale che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato riconosce i crediti acquisiti e i voti conseguiti anche sulla base di tabelle di equiparazione.
- 5. E' condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti che lo stesso sia stato preventivamente approvato dall'organo che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato, anche previa delega ad uno o più dei suoi componenti. L'organo è tenuto a deliberare in tempo utile ai fini della attivazione del programma di studio. Il programma di studio, approvato dall'organo collegiale che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato, dovrà tenere conto della effettiva sostenibilità rispetto al periodo e alla sede all'estero, nonché della corrispondenza con le attività didattiche erogate dall'Ateneo.

Art. 25 - Ammissione a corsi singoli di insegnamento

- 1. E' consentito agli studenti universitari iscritti presso università estere di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti e dell'eventuale votazione. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti che potranno iscriversi previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
- 2. Possono iscriversi a singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, anche per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali,

persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università purché provviste del titoli titolo di studio richiesto per l'accesso. I relativi esami dovranno essere sostenuti entro l'anno accademico di competenza e daranno luogo a regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. E' consentita l'iscrizione a un massimo di due corsi di insegnamento in ciascun anno accademico.

- 3. Possono iscriversi a singoli insegnamenti i laureati i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano utili per l'iscrizione a lauree magistrali o richieste per l'ammissione a corsi di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi l'iscrizione ai corsi è consentita per un massimo di 30 crediti per anno accademico.
- 4. Il contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.
- 5. Ulteriori disposizioni in materia sono stabilite dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Art. 26 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

- 1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. Le modalità di svolgimento, le attività previste per il conseguimento del titolo e i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti, sono disciplinati nel regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto disciplinato nei successivi commi del presente articolo. Le modalità per la determinazione del punteggio sono disciplinate nel regolamento degli studenti.
- 2. L'impegno previsto per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti ad essa attribuito che determina il tempo effettivo da impiegare per la sua preparazione.
- 3. Il punteggio attribuito alla prova finale della laurea deve comunque assicurare una valutazione dell'intero corso di studi con particolare riguardo ai tempi di acquisizione dei crediti, alla maturità culturale e alla capacità di elaborazione intellettuale personale.
- 4. Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione e discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
- 5. La prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti la tesi o altri eventuali elaborati scritti. Le modalità di svolgimento e l'individuazione della lingua sono disciplinate nel regolamento del corso di studi.
- 6. I Regolamenti dei corsi di studio disciplinano le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori,

- unitamente alle loro responsabilità, garantendo sia il più largo ricorso alle competenze a disposizione sia una equilibrata ripartizione dei carichi tra i docenti.
- 7. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola, ove costituita.
- 8. Le Commissioni di esame finale per le lauree e per le lauree magistrali sono composte da almeno cinque membri, sino ad un massimo di undici. Le Commissioni di esame finale per il diploma di specializzazione sono composte da almeno 3 membri. Le Commissioni sono costituite per almeno 2/3 da professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.
- 9. Per gli esami di laurea, possono essere previste, secondo modalità indicate dai regolamenti dei Consigli di Coordinamento Didattico, specifiche Commissioni per la valutazione preliminare delle attività svolte per la preparazione della prova finale.
- 10. I Regolamenti dei Consigli di Coordinamento Didattico stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia. La qualificazione scientifica e/o professionale di tali esperti in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame deve essere accertata dal Dipartimento o dalla Scuola ove costituita, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.
- 11. Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di ruolo più elevato e, a parità di ruolo, il professore con la maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo, sarà presidente il professore con maggiore anzianità anagrafica. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente articolo.
- 12. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
- 13. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
- 14. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare rilevanza e in seguito a valutazione unanime della Commissione.
- 15. La discussione degli esami finali di laurea, ove prevista, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 27 - Attività di orientamento e tutorato

BICOCCA

- 1. L'Università promuove, tramite apposita struttura, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa sia in ingresso, dirette agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori, sia in itinere rivolte agli studenti iscritti; promuove inoltre iniziative e attività di orientamento in uscita volte a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso l'Ateneo.
- 2. I servizi di orientamento svolgono altresì funzioni di osservatorio della domanda di formazione.

Art. 28 - Tecnologie per l'innovazione didattica, educazione multimediale e a distanza

- 1. L'Università riconosce la primaria importanza per la propria missione delle trasformazioni in corso nelle comunità di apprendimento, derivanti dalla crescente diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e promuove forme di educazione multimediale e a distanza, sia realizzandole in maniera autonoma, sia partecipando alla ricerca e alla produzione in questo campo in collaborazione con soggetti pubblici e privati sul piano nazionale e internazionale.
- 2. In relazione alle esigenze dei propri corsi di studio e delle attività di ricerca nel campo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, con particolare ma non esclusivo riguardo per l'innovazione della didattica, l'Università promuove la realizzazione di aule e di laboratori attrezzati con le strumentazioni necessarie alle applicazioni multimediali e a distanza.

Art. 29 - Trasferimenti e passaggi di corso

1. I trasferimenti e i passaggi di corso sono disciplinati nel regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Art. 30 - Riconoscimento di crediti

1. Nel rispetto delle normative vigenti, Il Consiglio di Dipartimento interessato o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, il Consiglio della Scuola con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo italiano o straniero, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'attribuzione di un piano di studi individuale. Le competenti strutture didattiche. Le stesse strutture deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere

concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

- 2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi delle normative vigenti.
- 3. Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università degli Studi di Milano Bicocca abbia concorso, possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, comunque entro il limite definito dalla legge, e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
- 4. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, nel regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Art. 31 - Studenti impegnati a tempo parziale

- I Consigli di Dipartimento o le Scuole, ove costituite sulla base delle direttive del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione definiscono le modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati a tempo parziale al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze.
- 2. La disciplina di dettaglio per gli studenti impegnati a tempo parziale, è prevista per gli aspetti amministrativi, nel regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Art. 32 - Doveri didattici dei docenti

- 1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Consiglio di Dipartimento o ai Consigli di Dipartimenti associati, d'intesa con la Scuola, ove costituita, su proposta dei Consigli di Coordinamento Didattico preposti ai corsi di studio che fanno loro capo, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.
- 2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del punto precedente e secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture. Qualora per ragioni di salute o di

ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Direttore del Dipartimento a cui è attribuito il corso di laurea, al quale spetta verificare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico interessato, la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.

3. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le proprie lezioni e attività seminariali, di esercitazione e di eventuale insegnamento in scuole di specializzazione e in programmi di dottorato di ricerca, annotando giornalmente gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento. La certificazione, che ha anche il fine di fornire elementi per meglio commisurare la distribuzione del carico didattico tra le varie strutture dell'Università e tra queste e quelle di altri atenei - è fatta su un apposito registro on line, da completare comunque entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico. Tali registri sono accessibili, a richiesta, al Presidente del Consiglio di coordinamento didattico e al responsabile della struttura didattica, che, alla chiusura dell'attività, provvederà a trasmetterlo agli uffici competenti. Il docente certificherà altresì, secondo modalità di rilevazione determinate dal Senato accademico, l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze didattiche, di orientamento e dedicate a compiti organizzativi attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.

Art. 33 - Valutazione dell'attività didattica

- 1. Le procedure per l'autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio sono attuate ai sensi della normativa vigente in materia.
- 2. I risultati complessivi e il livello qualitativo dell'attività didattica dell'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, anche ricorrendo ad esperti esterni.

Art. 34 - Vigilanza sull'attività didattica

- 1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti sono esercitati dai rispettivi Direttori.
- 2. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari o che sembrino configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalate dagli interessati nel caso degli studenti, anche tramite i loro rappresentanti eletti al Presidente del Consiglio di Coordinamento competente il quale informa il Direttore di Dipartimento a cui fa capo il corso di studio. A quest'ultimo spetta

verificare in prima istanza, entro 30 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto delle segnalazioni, la fondatezza delle medesime e adottare i conseguenti provvedimenti.

3. Casi di particolare gravità vanno comunque segnalati al Rettore.

Art. 35 - Sanzioni disciplinari

BICOCCA

- 1. Gli studenti sono tenuti ad uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa.
- 2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi, anche nelle immediate adiacenze dei locali universitari, in modo da non ledere la dignità ed il decoro dell'istituzione universitaria.
- 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, azioni e comportamenti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del/i trasgressore/i.
- 4. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) Ammonizione.
 - b) Interdizione temporanea da una o più attività didattiche.
 - c) Esclusione da uno o più esami di profitto per uno o più appelli di esame di profitto.
 - d) Sospensione temporanea dall'Università.
- 5. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
- 6. Le sanzioni disciplinari sono comminate con decreto del Rettore nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 36.
- 7. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e trascritti nei fogli di congedo.

Art. 36 - Procedimento disciplinare

- 1. L'applicazione di tutte le sanzioni è soggetta al contraddittorio con lo studente, pena la nullità della sanzione comminata.
- 2. L'ammonizione viene fatta per iscritto dal Rettore, sentito lo studente, sulla base di una relazione all'uopo predisposta, firmata dal soggetto che ha rilevato l'infrazione e controfirmata come presa d'atto dal responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto.
- 3. L'interdizione temporanea da una o più attività didattiche e l'esclusione da uno o più appelli di esame di profitto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento o della Scuola,

ove costituita, previa contestazione scritta e particolareggiata degli addebiti da effettuarsi almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio. Lo studente può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere sentito nella seduta dell'organo competente. Ciascuna delibera è presa a maggioranza dei presenti. In caso di studenti appartenenti a corsi interdipartimentali la delibera è assunta dal Senato accademico. In tutti i casi, la decisione è ratificata dal Senato accademico.

- 4. La sospensione temporanea dall'Università, la cui durata non può essere superiore a tre anni, è deliberata dal Senato accademico nel rispetto della procedura di cui al precedente comma 3.
- 5. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 la contestazione dell'addebito allo studente deve essere effettuata entro 20 giorni dalla conoscenza dell'infrazione. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.
- 6. Contro le delibere degli organi collegiali è previsto ricorso in unica istanza al Rettore che decide entro 60 giorni dalla proposizione dell'appello.

Art. 37 - Norme transitorie e finali

- 1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro l'anno accademico 2017-2018.
- 2. Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali.
- 3. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
- 4. Per quanto non indicato relativamente alle procedure amministrative relative alla gestione delle carriere degli studenti si rimanda all'apposito regolamento d'Ateneo degli studenti secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del D.M. 270/2004 e dal presente Regolamento.
- 5. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'ateneo.
- 6. L'efficacia del presente decreto è subordinata all'aggiornamento della banca dati ministeriale di riferimento.